



Sentenza n. 103 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti
decisione dell'8 maggio 2024, deposito del 7 giugno 2024
comunicato stampa del 7 giugno 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 35 del 2023

parole chiave:

USI CIVICI - ENERGIA - CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRETTIVI -
IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

disposizioni impugnate:

- art. 13, commi 1, lett. *b*), 2 e 3, e art. 91, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna
23 ottobre 2023, n. 9

disposizioni parametro:

- artt. 9 e artt. 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma, della Costituzione

dispositivo:

non fondatezza - inammissibilità

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso - in relazione agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 91 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9. In particolare, secondo il ricorrente, l'art. 13, comma 1, lett. *b*) della legge in esame (introduttivo dell'art.17-*bis* della legge della Regione Sardegna 14 marzo 1994, n. 12) sarebbe **lesivo della competenza legislativa statale in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»**, in quanto avrebbe introdotto la possibilità di **installare impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica in aree gravate da usi civici e perciò sottoposte a vincolo paesaggistico** ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché qualificate espressamente come non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera *c*-quater), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Inoltre, anche l'istituzione del «tavolo tecnico interassessoriale» per la riforma organica della materia degli usi civici in Sardegna, previsto dal comma 2 della medesima disposizione, violerebbe le competenze statali in materia previste dall'art. 117, secondo comma, lettere *l*) e *s*) della Costituzione, e la mancata previsione di forme di partecipazione ministeriale allo

stesso, da parte del comma 3, sarebbe peraltro lesivo del principio di leale collaborazione desumibile dall'art. 5 Costituzione.

Infine, l'art. 91, commi 1 e 2, della legge in esame, modificativa dell'art. 5 della legge della Regione Sardegna 31 ottobre 2007, n. 12, **introducendo una proroga al 30 settembre 2024 della possibilità di presentare domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti di ritenuta dei bacini di accumulo**, avrebbe introdotto un'**ipotesi di sanatoria di opere abusive su beni paesaggistici**, con conseguente **invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»**, di cui al già citato art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Quanto alla censura relativa all'art. 13, comma 1, lett. b) legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9, **la Corte ha accolto parzialmente l'eccezione di inammissibilità** per genericità formulata dalla Regione, ritenendo che il ricorrente non abbia assolto l'onere di esatta definizione della questione (e di puntuale motivazione) del preteso *vulnus* alla tutela dei beni vincolati paesaggisticamente derivante dalla procedura semplificata.

Quanto all'asserito contrasto della medesima norma con l'art. 20, comma 8, lettera c-quater), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la Corte ha invece ritenuto la questione **non fondata in quanto la mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra quelle idonee non comporta la loro assoluta inidoneità all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**, come peraltro confermato dal comma 7 del medesimo articolo 20.

La questione sollevata con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale in questione è stata ritenuta in parte inammissibile per carenze motivazionali e in parte non fondata, poiché **la creazione del tavolo tecnico interassessoriale avrebbe natura meramente organizzativa finalizzata allo svolgimento delle, pur esistenti, competenze regionali in materia di usi civici**.

Quanto, infine, alle censure mosse all'art. 91, commi 1 e 2, rileva la Corte che la legge della Regione Sardegna n. 12 del 2007, all'art. 26 dell'allegato A, fa salve le norme statali in materia di vincoli paesaggistici.

La proroga al 30 settembre 2024 della possibilità di presentare domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti in esercizio **non derogherebbe quindi agli obblighi sanciti dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né rappresenterebbe un'ipotesi di surrettizia sanatoria paesaggistica di opere abusive**.

Dorinda Caccioppo